SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 settembre 2012**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2012.

Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace»;

Ravvisata l'opportunità di fissare i principi cui deve essere informata l'attività di tutte le amministrazioni pubbliche e degli organismi privati interessati, circa l'indicazione del luogo di nascita su certificati e documenti rilasciati con particolare riferimento alle persone nate nei Comuni italiani ceduti alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e con il Trattato di Osimo firmato il 10 novembre 1975;

EMANA
la seguente direttiva:

1. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace», stabilisce: «Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del Trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.».

2. La disposizione mira ad affermare il principio secondo cui «il luogo di nascita» delle persone nate in Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento «nascita» si è verificato. Tale principio desumibile dall'ordinamento anagrafico — e ribadito dalle circolari emanate dal Ministero dell'interno, tra le quali, n. 19 del 20 novembre 2001, n. 9 del 1° febbraio 2005, n. 4 del 9 febbraio 2007 e n. 42 del 31 luglio 2007 — non ha trovato, tuttavia, piena attuazione, anche a causa di riscontrate carenze dei sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati, che non sono in grado di riconoscere come già italiani i Comuni insistenti su territori successivamente ceduti ad altri Stati per effetto degli atti internazionali citati.

3. Al fine di consentire una corretta applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, si allegano gli elenchi, formati sulla base delle fonti e delle informazioni disponibili, dei Comuni appartenenti ai territori ceduti con il Trattato di pace di Parigi, entrato in vigore il 16 settembre 1947 (allegato *A)*, nonché dei Comuni compresi nei territori ceduti con il Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977 (allegato *B)*, con la specificazione delle province di riferimento e dei relativi codici ISTAT e catastali.

4. Qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata a persona nata, anteriormente all'entrata in vigore dei Trattati citati, in uno dei Comuni indicati nei predetti elenchi, dovrà contenere l'indicazione del Comune di nascita a quella data ricadente in territori sottoposti alla sovranità italiana, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.

5. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, costituisce valido strumento di ausilio il servizio *on-line* di verifica del codice fiscale, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 38, comma 6, primo paragrafo) convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il servizio permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria; il codice fiscale di cui risulti verificata la validità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 e del decreto del Ministro delle finanze n. 13813 del 23 dicembre 1976, nonché del decreto legge già citato, deve essere accettato da amministrazioni e soggetti pubblici e privati nella trattazione dei propri procedimenti e nelle proprie applicazioni informatiche.

6. Costituendo quanto contenuto nella presente direttiva adempimento inderogabile di prescrizioni di legge, tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente sono tenuti a garantirne il rispetto da parte del personale ogni qual volta si proceda al rilascio della documentazione di cui alla legge 15 febbraio 1989, n. 54 e le violazioni sono valutate nell'ambito della responsabilità disciplinare.

7. Le Amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 della legge n. 54 del 1989 daranno attuazione alla presente direttiva, per la quale il Ministero dell'interno assicurerà la necessaria collaborazione.

Roma, 5 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 269

COMUNI ITALIANI FINO AL 15 SETTEMBRE 1947 - ALLEGATO A-

comune	cod. istat comune	cod. catastale comune	provincia	sigla provincia
Abbazia	701701	A009	Fiume	FU
Aiba	031812	A095	Gorizia	GO
Aidussina	031701	A099	Gorizia	GO
Alber di Sesana	032806	A148	Trieste	TS
Albona	702701	A170	Pola	PL
Anicova Corada	031813	A298	Gorizia	GO
Antignana	702702	A311	Pola	PL
Apriano	701801	A336	Fiume	FU
Arsia	702703	A442	Pola	PL
Auremo di Sopra	032807	A498	Trieste	TS
Auzza	031814	A505	Gorizia	GO
Barbana d'Istria	702704	A624	Pola	PL
Battaglia della Bainsizza	031815	A715	Gorizia	GO
Berdo San Giovanni	701802	A790	Fiume	FU
Bergogna	031702	A797	Gorizia	GO
Bersezio del Quarnaro	701803	A824	Fiume	FU
Biglia	031816	A867	Gorizia	GO
Bigliana	031817	A868	Gorizia	GO
Bisterza	701804	A890	Fiume	FU
Bogliuno	702705	A924	Pola	PL
Boriano	031818	B047	Gorizia	GO
Brestovizza in Valle	031819	B163	Gorizia	GO
Bretto	031820	B164	Gorizia	GO
Briga Marittima	004805	B174	Cuneo	CN
Brioni Maggiore	702706	B186	Pola	PL
Bucuie	032701	B244	Trieste	TS
Budagne	031821	B245	Gorizia	GO
Caccia	032808	B318	Trieste	TS
Cal di Canale	031703	B401	Gorizia	GO
Camigna	031822	B793	Gorizia	GO
Canale d'Isonzo	031704	B575	Gorizia	GO
Canfanaro	702708	B601	Pola	PL
Caporetto	031705	B673	Gorizia	GO
Capriva nel Carso	032809	B713	Trieste	TS
Castel Dobra	031706	C099	Gorizia	GO
Castel Iablanizza	701702	C124	Fiume	FU
Castelnuovo d'Istria	701703	C238	Fiume	FU
Cave Auremiane	032702	C391	Trieste	TS
Ceconico	031823	C416	Gorizia	GO
Ceglie	701805	C425	Fiume	FU
Cernizza Goriziana	031707	C519	Gorizia	GO
Cherso	702710	C601	Pola	PL
Chiapovano	031708	C611	Gorizia	GO
Circhina	031709	C720	Gorizia	GO
Clana	701704	C788	Fiume	FU
Cobbia	031824	C805	Gorizia	GO
Comeno	031710	C921	Gorizia	GO
Corgnale	032703	D002	Trieste	TS
Cosbana del Collio	031803	D084	Gorizia	GO
Cossana	032704	D090	Trieste	TS
Creda	031825	D138	Gorizia	GO

comune	cod. istat comune	cod. catastale comune	provincia	provincia
Crenovizza	032705	D153	Trieste	TS
Descla	031826	D282	Gorizia	GO
Dignano d'Istria	702712	D301	Pola	PL
Divaccia Grotte del Timavo	032706	D307	Trieste	TS
Dol Grande	031828	D322	Gorizia	GO
Dole	031827	D320	Gorizia	GO
Dol-Ottelza	031829	D326	Gorizia	GO
Draguccio	702801	D362	Pola	PL
Dresenza	031830	D368	Gorizia	GO
Duttogliano	032707	D389	Trieste	TS
Elsane	701705	D400	Fiume	FU
Erpelle-Cosina	702713	D425	Pola	PL
Ersel in Monte	031831	D427	Gorizia	GO
Famie	032810	D485	Trieste	TS
Fianona	702714	D563	Pola	PL
Fiume	701706	D620	Fiume	FU
Fontana del Conte	701707	D669	Fiume	FU
Gabria	031832	D837	Gorizia	GO
Gabrovizza	031833	D838	Gorizia	GO
Gargaro	031711	D922	Gorizia	GO
Gimino	702715	E032	Pola	PL
Godovici	031834	E073	Gorizia	GO
Goiaci	031835	E042	Gorizia	GO
Goriano	031836	E095	Gorizia	GO
Gozza	031837	E119	Gorizia	GO
Gracova Serravalle	031712	E121	Gorizia	GO
Idresca d'Isonzo	031838	E277	Gorizia	GO
Idria	031713	E278	Gorizia	GO
Idria di Sotto	031839	E279	Gorizia	GO
Lagosta	703701	E411	Zara	ZA
Lanischie	702718	E440	Pola	PL
Lase	032811	E460	Trieste	TS
Laurana	701708	E478	Fiume	FU
Ledine	031840	E508	Gorizia	GO
Libussina	031841	E572	Gorizia	GO
Locavizza di Aidussina	031842	E641	Gorizia	GO
Locavizza di Canale	031843	E642	Gorizia	GO
Lose	031844	E696	Gorizia	GO
Luico	031845	E732	Gorizia	GO
Lussingrande	702719	E765	Pola	PL
Lussinpiccolo	702720	E766	Pola	PL
Matteria	701709	F057	Fiume	FU
Mattuglie	701710	F060	Fiume	FU
Medana	031846	F079	Gorizia	GO
Merna	031714	F150	Gorizia	GO
Monte San Vito	031847	F635	Gorizia	GO
Monte Urabice	031848	F652	Gorizia	GO
Montenero d'Idria	031715	F577	Gorizia	GO
Montespino	031716	F649	Gorizia	GO
Montona	702723	F683	Pola	PL
Moschiena	701711	F763	Fiume	FU
Neresine	702724	F869	Pola	PL
Oltresonzia	031849	G053	Gorizia	GO

comune	cod. istat comune	cod. catastale comune	provincia	provincia
Opacchiasella	031717	G077	Gorizia	GO
Orsera	702725	G127	Pola	PL
Ossecca Vittuglia/Ossecca Vittuglie	031850	G175	Gorizia	GO
Ossegliano San Michele	031851	G176	Gorizia	GO
Ossero	702726	G177	Pola	PL
Paniqua	031852	G310	Gorizia	GO
Parenzo	702727	G332	Pola	PL
Pinguente	702728	G675	Pola	PL
Pisino	702730	G709	Pola	PL
Planina	031853	G731	Gorizia	GO
Plezzo	031718	G738	Gorizia	GO
Pliscovizza della Madonna	031854	G739	Gorizia	GO
Pocrai del Piro	031855	G744	Gorizia	GO
Podraga	031856	G748	Gorizia	GO
Pola	702731	G778	Pola	PL
Portole	702732	G915	Pola	PL
Postumia Grotte	032708	G941	Trieste	TS
Poverio	032812	G946	Trieste	TS
Prevacina	031857	H054	Gorizia	GO
Primano	701712	H064	Fiume	FU
Ranziano	031719	H178	Gorizia	GO
Ratecevo in Monte/Rateceve al Monte	701807	H193	Fiume	FU
Rifembergo	031720	H283	Gorizia	GO
Roditti	032813	H482	Trieste	TS
Ronzina	031858	H550	Gorizia	GO
Rovigno d'Istria	702733	H619	Pola	PL
Rozzo	702734	H624	Pola	PL
Sable Grande	031859	H653	Gorizia	GO
Saga	031860	H660	Gorizia	GO
Sagoria San Martino	701808	H664	Fiume	FU
Salcano	031807	H692	Gorizia	GO
Salona d'Isonzo	031721	H718	Gorizia	GO
Samaria	031861	H737	Gorizia	GO
Sambasso	031722	H740	Gorizia	GO
San Daniele del Carso	031723	H817	Gorizia	GO
San Giacomo in Colle	032709	H871	Trieste	TS
San Martino Quisca	031724	I013	Gorizia	GO
San Michele di Postumia	032710	I044	Trieste	TS
San Pietro del Carso	032711	I100	Trieste	TS
San Pietro di Gorizia	031808	I091	Gorizia	GO
San Vito di Vipacco	031725	I406	Gorizia	GO
Santa Croce di Aidussina	031726	I180	Gorizia	GO
Santa Lucia d'Isonzo	031727	I222	Gorizia	GO
Santo Spirito della Bainsizza	031862	I355	Gorizia	GO
Sanvincenti	702735	I386	Pola	PL
Scherbina	031863	I524	Gorizia	GO
Scoppo	032814	I547	Trieste	TS
Scrilla	031864	I552	Gorizia	GO
Sebreglie/Sebreghe	031865	I557	Gorizia	GO
Sedula	031866	I568	Gorizia	GO
Sella delle Trincee	031867	I584	Gorizia	GO
Senadole/Sinadole	032815	I746	Trieste	TS
Senosecchia	032712	I616	Trieste	TS
Serpenizza	031868	I638	Gorizia	GO
Sesana	032713	I674	Trieste	TS
Slappe Zorzi	031869	I768	Gorizia	GO

comune	cod. istat comune	cod. catastale comune	provincia	provincia
Smeria	701809	I773	Fiume	FU
Sonzia	031728	I833	Gorizia	GO
Storie	032816	I961	Trieste	TS
Sturia delle Fusine/Sturie delle Fusine	031870	I989	Gorizia	GO
Tarnova della Selva	031729	L053	Gorizia	GO
Temenizza	031730	L092	Gorizia	GO
Tenda	004820	L095	Cuneo	CN
Ternova d'Isonzo	031871	L119	Gorizia	GO
Tolmino	031731	L196	Gorizia	GO
Tomadio	032714	L198	Trieste	TS
Torrenova di Bisterza	701810	L128	Fiume	FU
Trenta d'Isonzo	031872	L376	Gorizia	GO
Tribussa	031873	L417	Gorizia	GO
Ustie	031874	L520	Gorizia	GO
Valdarsa	702737	L553	Pola	PL
Valle d'Istria	702738	L602	Pola	PL
Valsantamarina	701711	M254	Fiume	FU
Verpogliano	031875	L782	Gorizia	GO
Vertoiba in Campi Santi	031811	L794	Gorizia	GO
Vertovino	031876	L796	Gorizia	GO
Villa del Nevoso	701714	L935	Fiume	FU
Villa Slavina	032715	M024	Trieste	TS
Villabassa di Senosecchia/Villabassa	032817	L914	Trieste	TS
Ville Montevecchio	031877	M038	Gorizia	GO
Vipacco	031732	M066	Gorizia	GO
Visignano d'Istria	702741	M074	Pola	PL
Visinada	702742	M075	Pola	PL
Voissizza di Comeno/Voisizza di Comeno	031878	M112	Gorizia	GO
Volosca-Abbazia	701811	M117	Fiume	FU
Volzana	031879	M134	Gorizia	GO
Voschia	031880	M135	Gorizia	GO
Zara	703702	M149	Zara	ZA
Zolla	031733	M186	Gorizia	GO

COMUNI ITALIANI FINO AL 3 APRILE 1977- ALLEGATO B-				
comune	cod. istat comune	cod. catastale comune	provincia	provincia
Buie d'Istria	702707	B260	Pola	PL
Capodistria	702709	B665	Pola	PL
Cittanova d'Istria	702711	C748	Pola	PL
Grisignana	702716	E183	Pola	PL
Isola d'Istria	702717	E355	Pola	PL
Maresego	702721	E942	Pola	PL
Monte di Capodistria	702722	F485	Pola	PL
Pirano	702729	G700	Pola	PL
Umago	702736	L491	Pola	PL
Verteneglio	702739	L793	Pola	PL
Villa Decani	702740	L932	Pola	PL

N.B. I codici ISTAT di cui alla presente tabella (all. B) hanno cessato di avere validità, ai soli fini statistici e censuari, **in conseguenza degli effetti del D.Lgs. C.P.S. 28 novembre 1947, esecutivo dal 16 settembre 1947.**

12A09813

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 aprile 2012.

Affidamento in gestione al Comune di Ustica dell'Area Marina Protetta «Isola di Ustica».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, in particolare il titolo V sulle riserve marine;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 1.0, della legge 24 dicembre 1993, n. 357, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di difesa e tutela dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, e in particolare l'art. 2, comma 37, come integrato dall'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista l'intesa generale stipulata in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Siciliana in data 7 marzo 200,1, nella quale si precisa la necessità di raggiungere l'intesa con la regione per l'affidamento in gestione delle aree marine protette ricadenti nel territori regionale;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante nuove disposizioni in materia ambientale ed in particolare l'art. 8, relativo al funzionamento delle aree marine protette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicalo in data 1° ottobre 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1986 istitutivo dell'area marina protetta «Isola di Ustica»;

Vista la convenzione del 5 luglio 1987 stipulata con il Comune di Ustica per la gestione dell'omonima area marina protetta e il relativo decreto di approvazione datato 15 ottobre 1987, la quale prevedeva la durata dell'affidamento fino al mese di luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 marzo 2003 che ha revocato la gestione dell'area marina protetta al Comune di Ustica risolvendo la richiamata convenzione, anche ai sensi dell'art. 13 della stessa, ed ha affidato, nelle more della individuazione di un diverso ente gestore, la conduzione alla Capitaneria di Porto di Palermo per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/DPN/1033 del 31 dicembre 2003, che ha prorogato l'affidamento della gestione provvisoria dell'area marina protetta alla Capitaneria di Porto di Palermo fino al 30 giugno 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004 con il quale è stata affidata la gestione dell'area marina protetta al Comune di Ustica;

Vista la deliberazione n. 10/2004/P del 30 settembre 2004 con la quale, in ordine al citato decreto ministeriale, la Corte dei conti ha ricusato il visto, ritenendo il comma 2 dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991, - che prevede, qualora un area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un area protetta terrestre, che la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima - non abrogato in funzione della specialità della norma in esso contenuta, dal citato art. 2, comma 37 della legge n. 426 del 1998, e pervenendo quindi alla conclusione che la gestione dell'area protetta marina di Ustica competa al soggetto gestore della riserva naturale regionale terrestre di Ustica istituita con decreto assessorile regionale 20 novembre 1997 in area confinante con la preesistente area marina protetta;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 10 ottobre 2005 registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 19 ottobre 2005, con il quale - ritenendosi di escludere l'applicazione dell'art. 19, comma 2, della legge n. 394 del 1991 non essendo, nel caso di specie, l'area marina protetta confinante con un'area protetta terrestre nazionale - ha nuovamente disposto l'affidamento della gestione dell'area protetta marina al Comune di Ustica;

Considerato che il predetto decreto 10 ottobre 2005, non si è perfezionato poiché non e stato sottoposto alla Corte dei conti e non e stato preceduto né seguito dalla prevista convenzione con l'ente affidatario della gestione, né contiene alcuna unilaterale regolamentazione disciplinante l'attività di gestione e che, di fatto, la stessa, anche successivamente all'adozione e alla comunicazione di tale decreto al Comune di Ustica, è stata espletata dalla Capitaneria di Porto di Palermo, al fine di consentire la continuità dell'azione gestionale;

Considerato che il Consiglio di Stato, nuovamente richiesto di parere al fine di dirimere i dubbi interpretativi circa il richiamato comma 2 dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991, non essendo esplicitato se la norma si applica in presenza di aree protette terrestri nazionali o regionali

o di entrambe, essendo la norma stessa però inserita nel Titolo II della legge relativo alle «Aree naturali protette nazionali», si è espresso, in data 24 agosto 2007 - Sezione seconda, parere 200702675 - confermando il precedente parere n. 1976 reso nel 1.998 circa l'avvenuta abrogazione del detto articolo ed escludendo quindi che la gestione di un'area marina protetta confinante con un'area protetta terrestre non statale debba- essere affidata in modo vincolante al soggetto gestore di quest'ultima;

Visto che, a seguito della riunione svoltasi in data 30 luglio 2008 con i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati, nella quale è stata ribadita la necessità di non procrastinare ulteriormente l'avvio della gestione ordinaria ed evidenziata la preferibilità della tipologia consortile, il Presidente della provincia regionale di Palermo ha trasmesso con nota prot. n. 128836 del 17 novembre 2008 un protocollo di intesa, sottoscritto dalla stessa Provincia e dal Comune di Ustica, finalizzato alla costituzione di un consorzio per la gestione dell'area marina protetta, nonché la proposta di statuto dello stesso;

Considerato che è successivamente pervenuto un atto di diffida, datato 22 dicembre 2008 Prot. n. 8701, da parte del sindaco di Ustica, già firmatario del succitato protocollo, con il quale, sulla base del citato decreto 10 ottobre 2005, si richiede all'amministrazione di provvedere all'affidamento della gestione al solo Comune di Ustica;

Considerato che la Provincia regionale di Palermo con nota prot. n. 148676 del 30 dicembre 2008, comunicando la decisione del Consiglio comunale di Ustica nella seduta del 21 dicembre 2008 di bocciare la proposta di statuto del consorzio di gestione, ha richiesto, in linea con l'art. 19, comma 2, della legge n. 394 del 1991, in: quanto ente gestore della contigua riserva naturale regionale terrestre, l'affidamento in esclusiva della gestione dell'area marina protetta;

Considerato che il Comune di Ustica con nota prot. n. 445 del 27 gennaio 2011 ha trasmesso la delibera di consiglio n. 5 del 25 gennaio 2011 di approvazione del piano di gestione per l'anno 2011 dell'area marina protetta;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 23 marzo 2011 nella quale:

il Comune di Ustica ha confermato la propria volontà di provvedere in via esclusiva alla gestione dell'area protetta;

la Provincia regionale di Palermo si è dichiarata disponibile sia a partecipare ad una gestione consortile, sia, ove si pervenisse alla decisione di affidarla in via esclusiva al comune, a fornire allo stesso comune la più ampia collaborazione istituzionale;

la Regione Siciliana ha richiamato l'attenzione sulla necessità di tenere conto delle istanze espresse dal territorio;

Vista la nota prot. GAB-2011-001.3246 del 28 aprile 2011 con la quale, facendo seguito alle posizioni espresse dagli enti nella riunione del 23 marzo 2011, è stato richiesto al Comune di Ustica di integrare il piano di gestione annuale già presentato con la proposta di funzionamento ordinario, avendo particolare riguardo alle risorse umane all'uopo individuate, nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 della legge n. 179 del 2002, ed è stato altresì richiesto alla Provincia regionale di Palermo di contribuire alla definizione della gestione dell'arca marina protetta sostenendo la proposta del comune o delineando un eventuale diverso assetto con la stesura di un proprio piano di gestione;

Vista la nota prot. n. 2641 del 12 maggio 2011 con la quale il Comune di Ustica ha inviato la deliberazione di consiglio n. 20 del 9 maggio 2011 relativa alla rimodulazione del piano di gestione per l'anno 2011 integrato di quanto richiesto dall'amministrazione circa il funzionamento ordinario;

Considerato che da parte della Provincia di Palermo non è pervenuta alcuna diversa proposta per la gestione dell'area marina protetta, e che nella riunione tenutasi in data 26 maggio 2011, la stessa provincia ha motivato tale decisione con la presa d'atto della posizione del Comune di Ustica rivolta ad una gestione esclusiva dell'area protetta, comunque confermando la propria collaborazione con lo stesso comune per assicurare la coerenza e la sinergia delle attività gestionali dell'area marina con quelle della riserva regionale terrestre;

Valutato che la proposta per la gestione dell'area marina protetta presentata dal Comune di Ustica è coerente con le finalità istitutive della stessa;

Considerato che non sussistono condizioni ostative, sul piano tecnico e amministrativo, all'affidamento definitivo della gestione dell'area marina protetta Isola di Ustica all'omonimo comune;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare prot. GAB-2011-34787 del 30 novembre 2011 con la quale è stato richiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il parere della Provincia regionale di Palermo e il parere del Comune di Ustica, in merito allo schema di decreto concernente l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica» al Comune di Ustica;

Visti i pareri favorevoli sullo schema di decreto per l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica» al Comune di Ustica, espressi dal Comune di Ustica con nota prot. n. 258 del 23 gennaio 2012 e dalla Provincia Regionale di Palermo con nota prot. n. 10979 del 31 gennaio 2012;

Viste le note del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB-2012-3903 del 6 marzo 2012 e prot. n. GAB-2012-3904 del 6 marzo 2012 con le quali, in merito allo schema di decreto concernente l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica» al Comune di Ustica, sono siate richieste, rispettivamente, l'intesa della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge, 9 dicembre 1998, n. 426, e dell'art. 3 del protocollo d'intesa del 7 marzo 2001 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Siciliana, e il parere della conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'intesa della Regione Siciliana sullo schema di decreto per l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica» al Comune di Ustica, trasmessa con nota prot. n. 18689 del 23 marzo 2012 nella quale

la regione stessa ha evidenziato che le risorse finanziarie necessarie per la gestione dell'area marina protetta non dovranno, comunque, gravare sul bilancio della Regione Siciliana;

Visto il parere favorevole della conferenza unificata sullo schema di decreto per l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica» al Comune di Ustica, espresso nella, seduta del 4 aprile 2012, repertorio atti n. 1785 del 5 aprile 2012 ove è stato evidenziato che nella sede tecnica, stante il problema di scarsità di fondi evidenziata sia per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che per il Comune di Ustica, si è auspicato che l'area marina protetta si possa giovare di fondi comunitari mediante l'inserimento nei programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Ritenuto di provvedere all'affidamento definitivo della gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica»;

Decreta:

1. La gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica» è affidata al Comune di Ustica.

2. L'affidamento in gestione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile mediante espresso provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di registrazione del presente provvedimento, sarà stipulata con il Comune di Ustica la convenzione contenente la regolamentazione dell'attività di gestione.

4. La Capitaneria di Porto di Palermo, gestore provvisorio dell'area marina protetta Isola di Ustica, assicurerà la collaborazione con il Comune di Ustica per l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative necessarie per il trasferimento della gestione.

Roma, 24 aprile 2012

Il Ministro: CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 10, foglio n. 249

12A09867

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Mathew Kavitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mathew Kavitha, nata a Kottayam-Kerala (India) il 27 gennaio 1981 ha chiesto il riconoscimento del titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2002, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2002 presso la «School of Nursing Bishop Vayalil Medical Centre» di Moolamattom (India) dalla sig.ra Mathew Kavitha nata a Kottayam-Kerala (India) il giorno 27 gennaio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Mathew Kavitha, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A09817

DECRETO 5 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Tröster Tina Hildegard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tröster Tina Hildegard, nata a Reutlingen (Germania) il 27 novembre 1974, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenschwester» (infermiera) conseguito in Germania nella Scuola per la cura dei malati di Bad Urach in data 2 settembre 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 1° ottobre 1997 l'interessata ha ricevuto dalla Prefettura del Land Baden-Württemberg l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenschwester»;

Visto il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 14 novembre 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Krankenschwester» (infermiera) conseguito in Germania nella Scuola per la cura dei malati di Bad Urach in data 2 settembre 1997, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankenschwester» a partire dal giorno 1° ottobre 1997, dalla sig.ra Tröster Tina Hildegard, nata a Reutlingen (Germania) il 27 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tröster Tina Hildegard è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09814

DECRETO 5 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Gerber Anita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Gerber Anita, nata a Freiburg (Germania) il 29 ottobre 1982, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenschwester» (infermiera) conseguito in Germania nella Scuola specializzata per infermiera della clinica «St. Josefsklinik Offenburg» di Offenburg in data 10 settembre 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 1° ottobre 2003 l'interessata ha ricevuto dall'Amministrazione regionale Friburgo l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenschwester»;

Visto il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 19 settembre 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti di formazione di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Krankenschwester» (infermiera) conseguito in Germania nella Scuola specializzata per infermiera della clinica «St. Josefsklinik Offenburg» di Offenburg in data 10 settembre 2003, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankenschwester» a partire dal giorno 1° ottobre 2003, dalla sig.ra Gerber Anita, nata a Freiburg (Germania) il 29 ottobre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gerber Anita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09815

DECRETO 5 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanova Rositsa Gancheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Ivanova Rositsa Gancheva, nata a Dimitr-Grad (Bulgaria) il 5 novembre 1963, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «детска медицинска сестра» (infermiera pediatrica) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina «Prof. Dott. Asen Zlatarov» di Haskovo nell'anno 1991, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze di Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Considerato, altresì, che la formazione professionale della richiedente, similmente ai casi analoghi su cui si è già provveduto, presenta carenze in termini di ore di studio e di contenuti rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento didattico attualmente vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di infermiere pediatrico;

Vista la nota del 25 febbraio 2010, prot. DGRUPS/9087-P, con la quale questo Ministero, alla luce del parere espresso su un caso analogo dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 15 ottobre 2009, ha comunicato alla richiedente che il riconoscimento del titolo di cui trattasi è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di quattro semestri, pari a 1800 ore, o al superamento di una prova attitudinale nelle seguenti materie nelle quali è stata rilevata una carenza formativa: infermieristica clinica in pediatria e chirurgia specialistica, infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica, infermieristica clinica in salute mentale pediatrica, diritto sanitario, deontologia, etica e bioetica applicata e organizzazione professionale;

Vista la nota del 2 marzo 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota datata 1° agosto 2012, con la quale il Coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica avente sede presso la Azienda U.S.L. di Cesena ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «детска медицинска сестра» (infermiera pediatrica) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina «Prof. Dott. Asen Zlatarov» di Haskovo nell'anno 1991 dalla signora Ivanova Rositsa Gancheva, nata a Dimitr-Grad (Bulgaria) il 5 novembre 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2.

La signora Ivanova Rositsa Gancheva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A09816

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 settembre 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Regione Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale – Laboratorio agrochimico – Sede di Alessandria» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 14 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2011 con il quale il laboratorio Regione Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale - Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria, ubicato in Alessandria, Via Einaudi n. 32 - Zona scalo D4 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 agosto 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 luglio 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Regione Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale - Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria, ubicato in Alessandria, Via Einaudi n. 32 - Zona scalo D4, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 luglio 2016 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

Il direttore generale: SANNA

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (come acido tartarico) (0 - 11,25 g/l di acido tartarico)	Reg. CE 1234/07; OIV-MA-AS313-01:R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05:R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04:R2009
Concentrazione idrogenionica (0 - 12 pH)	Reg. CE 1234/07; OIV-MA-AS313-15:R2009
Densità del distillato a 20°C e titolo alcolometrico volumico effettivo mediante bilancia idrostatica (4-18% Vol.)	OIV-MA-AS312-01A:R2009
Densità relativa a 20°C (0.5-2.25)	OIV-MA-AS2-01A:R2009
Densità relativa, densità del distillato a 20°C e titolo alcolometrico volumico effettivo con microdensimetrico e alcolyzer (1*10-6 a 3; 0-20%vol.)	Metodo interno 05 rev. 15 04/01/2012
Estratto secco totale "Tabarie", estratto secco netto e non riduttore (0 - 527.8)	OIV-MA-AS2-03B:R2009
Glucosio + Fruttosio (0 - 2,5 g/l)	OIV-MA-AS311-02:R2009
Piombo	OIV-MA-F-AS322-12:R2009
Rame (0,11 – 2,00 ppm)	Reg. CE 1234/07; OIV-MA-AS322-06:R2009
Sovrapressione in bottiglia a 20°C (0 – 6 bar)	Reg. CE 1234/07; OIV-MA-AS314-02:R2003
Titolo alcolometrico volumico potenziale e totale	Allegato I parte III bis del Reg. CE 1234/07 come modificato dal Reg. CE 491/09
Zinco (0,22 – 2,00 ppm)	Reg. CE 1234/07; OIV-MA-AS322-08:R2009
Zuccheri riduttori totale (0 e i 12,44 g/l)	Metodo interno 11 rev. 7 09/05/2012
Zuccheri riduttori totale (0 e i 25,00 g/l)	Metodo interno 01 rev. 14 04/01/2012

12A09887

DECRETO 4 settembre 2012.

Modifica al decreto 31 dicembre 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Fondazione Edmund Mach – Istituto agrario di San Michele all'Adige», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 31 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6 con il quale al laboratorio Fondazione Edmund Mach – Istituto agrario San Michele all'Adige, ubicato in San Michele all'Adige (Trento), Via E. Mach n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota dell'8 agosto 2012, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 31 dicembre 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 31 dicembre 2010 per le quali il laboratorio Fondazione Edmund Mach – Istituto agrario San Michele all'Adige, ubicato in San Michele all'Adige (Trento), Via E. Mach n. 1 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Rapporto isotopico 13C/12C dell'acido acetico estratto ($\delta^{13}C$) Isotopic ratio 13C/12C in extract acetic acid ($\delta^{13}C$) (da -30‰ a -10‰ vs V-PDB) - (from -30‰ to -10‰ vs V-PDB)	Risoluzione OIV/ENO 71/2000 - Resolution OIV/ENO 71/2000
Rapporto isotopico 180/160 dell'acqua (∂18O)Isotopic ratio 18O/16O in water (ð18O) (da -15‰ a +15‰ vs V-SMOW) - (from -15‰ to +15‰ vs V-SMOW)	OIV-MA-AS2-12 R2009 + Reg. CE 555/2008
Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo - Isotopic ratio (D/H)I in ethanol, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol, R in ethanol ((da 85 a 140 ppm per (DHI) - (from 85 to 140 ppm for (DHI))	OIV-MA-BS-23 R2009
Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo (∂13C) - Isotopic ratio 13C/12C in ethanol ($\delta^{13}C$) ((da -30‰ a -10‰ vs V-PDB) - (from -30‰ to -10‰ vs V-PDB))	OIV-MA-BS-22 R2009
Titolo alcolometrico volumico, titolo alcolometrico volumico effettivo -Alcoholic strenght by volume, actual alcoholic strength by volume	Reg. CE 2870/2000 All. 1 App.I + App. II Met. B - Comm. Reg. (EC) 2870/2000 Annex I App.I + App. II Met. B
Composti volatili: acetale, 2-metilbutan-1-olo, 3-metilbutan-1-olo, metanolo, acetato di etile, butan-1-olo, butan-2-olo, 2-metilpropan-1-olo, propan-1-olo, acetaldeide Volatile congeners: acetal (1,1-diethoxyethane), 2-methylbutan-1-ol, 3-methylbutan-1-ol, methanol, ethyl acetate, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-methylpropan-1-ol, propan-1-ol,	Reg. CE 2870/2000 All. III

acetaldehyde	
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa combinata, Anidride solforosa totale - Free sulfur dioxide, Combined sulfur dioxide, Total sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Fitofarmaci - Pesticides: Acetamiprid, Azoxistrobin, Benalaxyl, Boscalid, Bupirimate, Chlorpyrifos, Cyazofamide, Cyproconazole, Cyprodinil, Dimethomorph, Fenhexamid, Fludioxonil, Fluopicolide, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Mandipropamid, Mepanipyrim, Metalaxyl, Methoxyfenozide, Metrafenone, Myclobutanil, Nuarimol, Oxadixyl, Pirimicarb, Propizamide, Proquinazid, Pyrimethanil, Quinoxyfen, Tebufenozide, Tetraconazolo, Thiametoxan, Trifloxystrobin, Zoxamide (≥ 0.005 mg/L); Penconazole (≥ 0.003 mg/L)	UNI EN 15662: 2009
Metanolo - Methanol	OIV-MA-AS312-03A R2009
pH, Acidità totale, Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo), Zuccheri riduttori, Acidità volatile, Estratto secco totale, Estratto non riduttore (da calcolo), Densità relativa a 20°C, Acido malico, Acido lattico, Acido tartarico, Glicerina, Potassio, Ceneri - pH, Total acidity, Alcoholic strength by volume, Actual alcoholic strength by volume, Total alcoholic strength by volume (calculated), Reducing sugars, Volatile acidity, Total dry extract, Sugar-free extract (calculated), Specific gravity at 20°C, Malic acid,	PDP 3090:2011 Rev. 3

Lactic acid, Tartaric acid, Glycerol, Potassium, Ash (pH: 2.8 - 4.2; Acidità totale: 3.0 - 10.0 g/l acido tartarico; Tit alc vol, Tit alc vol effettivo: 7.0 - 16.0 % vol; Tit alc vol totale (da calcolo): 7.0 - 17.0 % vol; Zuccheri riduttori: 1.0 - 15.0 g/l; Acidità volatile: 0.10 - 1.50 g/l acido acetico; Estratto secco totale: 15.0 - 45.0 g/l; Estr non riduttore (da calcolo): 15.0 - 35.0 g/l; Densità relativa a 20°C: 0,98800 - 1,00400; Acido malico: 0,35 - 4,50 g/l; Acido lattico: 0,5 - 4,5 g/l; Acido tartarico: 0,8 - 3,5 g/l; Glicerina: 5,0 - 12,5 g/l; Potassio: 0,50 - 2,00 g/l; Ceneri: 1,00 - 5,00 g/l - pH: 2.8 - 4.2; Total acidity: 3.0 - 10.0 g/l tartaric acid; Alcoholic strength by volume, Actual alcoholic strength by volume: 7.0 - 16.0% vol; Total alcoholic strength by volume (calculated): 7.0 - 17.0 % vol; Reducing sugars: 1.0 - 15.0 g/l; Volatile acidity: 0.10 - 1.50 g/l acetic acid; Total dry extract: 15.0 - 45.0 g/l; Sugar-free extract (calculated): 15.0 - 35.0 g/l; Specific gravity at 20°C: 0,98800 - 1,00400; Malic acid: 0,35 - 4,50 g/l; Lactic acid: 0,5 - 4,5 g/l; Tartaric acid: 0,8 - 3,5 g/l; Glycerol: 5,0 - 12,5 g/l; Potassium: 0,50 - 2,00 g/l; Ash: 1,00 - 5,00 g/l)	
Acidità totale - Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile - Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acidità volatile (0,10-1,50 g/l) - Volatile acidity (0,10-1,50 g/l)	PDP 3003:2010 Rev. 6
Acido sorbico (1-35 mg/l) - Sorbic acid (1-35 mg/l)	OIV-MA-AS313-20 R2006
Ceneri – Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo) – Reduced extract (calculated), Sugar-	OIV-MA-AS2-03B R2009 + PDP 3073:2010 Rev. 6

free extract (calculated)	
Estratto secco totale - Total dry extract	OIV-MA-AS2-03B R2009
Glucosio e fruttosio - Glucose and fructose	OIV-MA-AS311-02 R2009
Lieviti, batteri lattici, batteri acetici (da 0 ufc/g(mL) a 1,0E+10 ufc/g(mL)) - Yeast, lactic bacteria, acetic bacetria (from 0 cfu/g(mL) to 1,0E+10 cfu/g(mL))	OIV-MA-AS4-01 R2010
Massa volumica e densità relativa a 20° C - Density and specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009
pH – pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rapporto isotopico 180/160 dell'acqua (∂18O) - Isotopic ratio 18O/16O in water (ð18O) ((da -15‰ a +15‰ vs V-SMOW) - (from -15‰ to +15‰ vs V-SMOW))	OIV-MA-AS2-12 R2009
Solfati, Cloruri (solfati: 90 - 1130 mg/l K2SO4; cloruri: 8 - 103 mg/l NaCl) - Sulfates, Chlorides (sulfates: 90 - 1130 mg/l K2SO4; chlorides: 8 - 103 mg/lNaCl)	PDP 3077:2009 Rev. 7
Titolo alcolometrico volumico, titolo alcolometrico volumico effettivo - Alcoholic strenght by volume	OIV-MA-AS312-01A R2009
Total alcoholic strength by volume (calculated)	OIV-MA-AS312-01A R2009+PDP 3073:2010 Rev. 6
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (0,3 - 10 g/l) - Reducing and total sugars (0,3 - 10 g/l)	PDP 3073:2010 Rev. 6
Rapporto isotopico 13C/12C della anidride carbonica (∂13C) - Isotopic ratio 13C/12C in carbon dioxide ($ð^{13}C$) ((da -70‰ a -7‰ vs V-PDB) - (from -70‰ to -7‰	OIV-MA-AS314-03 R2005

vs V-PDB))	
Argento, Alluminio, Arsenico, Boro, Bario, Calcio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Rame, Ferro, Potassio, Litio, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Sodio, Nichel, Piombo, Stagno, Stronzio, Vanadio, Zinco - Silver, Aluminium, Arsenic, Boron, Barium, Calcium, Cadmium, Cobalt, Chromium, Copper, Iron, Potassium, Lithium, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Sodium, Nickel, Lead, Tin, Strontium, Vanadium, Zinc (Argento: 0.02 - 0.100 mg/l; Alluminio: 0.06 - 10 mg/l; Arsenico: 0.012 - 0.100 mg/l; Boro: 0.20 - 10 mg/l; Bario: 0.003 - 0.200 mg/l; Calcio: 0.2 - 150 mg/l; Cadmio: 0.005 - 0.100 mg/l; Cobalto: 0.003 - 0.100 mg/l; Cromo: 0.003 - 0.100 mg/l, Rame: 0.04 - 2 mg/l; Ferro: 0.03 - 5 mg/l; Potassio: 300 - 2000 mg/l; Litio: 0.005 - 0.100 mg/l; Magnesio: 0,15 - 100 mg/l; Manganese: 0.03 - 2 mg/l; Molibdeno: 0.012 - 0.100 mg/l; Sodio: 2.0 - 50 mg/l; Nichel: 0.015 - 0.100 mg/l; Piombo: 0.016 - 0.300 mg/l; Stagno: 0.040 - 0.200 mg/l; Stronzio: 0.003 - 1 mg/l; Vanadio: 0.004 - 0.300 mg/l; Zinco: 0.01 - 5 mg/l - Silver: 0.02 - 0.100 mg/l; Aluminium: 0.06 - 10 mg/l; Arsenic: 0.012 - 0.100 mg/l; Boron: 0.20 - 10 mg/l; Barium: 0.003 - 0.200 mg/l; Calcium: 0.2 - 150 mg/l; Cadmium: 0.005 - 0.100 mg/l; Cobalt: 0.003 - 0.100 mg/l; Chromium: 0.003 - 0.100 mg/l; Copper: 0.04 – 2 mg/l; Iron: 0.03 - 5 mg/l; Potassium: 300 - 2000 mg/l; Lithium: 0.005 - 0.100 mg/l; Magnesium: 0,15 - 100 mg/l; Manganese: 0.03 - 2 mg/l; Molybdenum: 0.012 - 0.100 mg/l; Sodium: 2.0 - 50 mg/l; Nickel: 0.015 - 0.100 mg/l; Lead:	PDP 3084:2011 Rev. 7

0.016 - 0.300 mg/l; Tin: 0.040 - 0.200 mg/l; Strontium: 0.003 - 1 mg/l; Vanadium: 0.004 - 0.300 mg/l; Zinc: 0.01 - 5 mg/l)	
VINO: Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo - MOSTO: Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri, R dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri - WINE: Isotopic ratio (D/H)I in ethanol, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol, R in ethanol - MUST: Isotopic ratio (D/H)I in ethanol from residual sugar fermentation, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol from residual sugar fermentation, R in ethanol form residual sugar fermentation ((da 85 a 140 ppm per (DHI) - (from 85 to 140 ppm for (DHI))	OIV-MA-AS311-05 R2011
VINO: Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo (∂13C) - MOSTO: Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo da fermentazione degli zuccheri (∂13C) - WINE: Isotopic ratio 13C/12C in ethanol ($\delta^{13}C$) - MUST: Isotopic ratio 13C/12C in ethanol from residual sugar fermentation ($\delta^{13}C$) ((da -30‰ a -10‰ vs V-PDB) - (from -30‰ to -10‰ vs V-PDB))	OIV-MA-AS312-06 R2001

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

Il direttore generale: SANNA

12A09888

DECRETO 4 settembre 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Prosciutto Toscano, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto Toscano, con sede in Firenze, Via Giovanni dei Marignolli n. 21/23, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Prosciutto Toscano;

Vista la nota protocollo n. 14606 del 27 giugno 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 16 agosto 2012, con la quale il Consorzio del Prosciutto Toscano, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto Toscano, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Prosciutto Toscano in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio del Prosciutto Toscano, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto Toscano, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto Toscano che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del Prosciutto Toscano e trasmesso con nota n. 14606 del 27 giugno 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto Toscano, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

Il direttore generale: SANNA

12A09889

DECRETO 4 settembre 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 13 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 51 del 1° marzo 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto l'art. 10, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» con decreto 13 febbraio 2012 è decaduta ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;

Considerato che con istanza del 27 luglio 2012 il Consorzio Focaccia col formaggio di Recco, con sede in Recco (Genova), Via Vittorio Veneto n. 36/16, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Vista la nota protocollo n. 1777 del 27 gennaio 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata del Consorzio Focaccia col formaggio di Recco, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio».

Art. 2.

La denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

Il direttore generale: SANNA

12A09890

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 settembre 2012.

Modifiche alla deliberazione n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 per l'avvio del nuovo sistema informativo automatizzato del registro degli operatori di comunicazione. (Deliberazione n. 393/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 4 settembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 agosto 1981, n. 215, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e successive modifiche ed integrazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 agosto 1990, n. 199, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 - supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A)*» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 ottobre 2004, n. 233, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 38 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2008, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», con cui si prevede che il portale delle imprese «impresa.gov» sia deputato ad assolvere tutte le funzioni per l'attuazione delle azioni di semplificazione degli sportelli unici dell'attività produttiva;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 febbraio 2009, n. 49 - supplemento ordinario n. 28, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;

Vista la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 25, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 576/10/CONS, del 28 novembre 2010, recante «Convenzione con Unioncamere per la realizzazione del nuovo front office del registro degli operatori di comunicazione nell'ambito del portale impresa.gov»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità»;

Considerata l'opportunità che, in linea con quanto previsto all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai fini della tenuta del registro, l'Autorità si doti di efficienti sistemi di cooperazione applicativa in ambito SPC che consentano la condivisione dei dati e delle informazioni con altre pubbliche amministrazioni e con privati gestori di pubblici servizi;

Considerato che Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché gestisce la banca dati del registro delle Imprese del sistema camerale italiano ed il portale www.impresainungiorno.gov.it dalla cui sezione www.impresa.gov.it si accede ai servizi delle amministrazioni centrali;

Considerato che l'integrazione del registro degli operatori di comunicazione con il portale «Impresa.gov.it» consente di adempiere alle prescrizioni del decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», concernenti il diritto all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e la partecipazione al procedimento amministrativo informatico con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 65 e 66 dello stesso, in materia di uso della Carta nazionale dei servizi (CNS);

Considerato che detta integrazione, attingendo ai dati anagrafici, di assetto societario e di bilancio già comunicati alle camere di commercio, permette, altresì, una significativa riduzione degli oneri di comunicazione in capo agli operatori obbligati all'iscrizione al registro;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrare il nuovo sistema di front office del servizio di gestione del ROC con il portale www.impresainungiorno.gov.it, gestito da Unioncamere;

Sentite diverse associazioni di categoria operanti nei settori dell'editoria, della radiodiffusione sonora e televisiva e delle comunicazioni elettroniche in appositi incontri finalizzati alla presentazione del nuovo sistema in via di sperimentazione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, come convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed in particolare gli articoli 3 e 3-*bis* nelle parti che intervengono sulla gestione del registro degli operatori di comunicazione e considerato che l'attuazione delle predette norme necessiterà ulteriori adeguamenti nei sistemi telematici di tenuta del registro e del connesso regolamentano di cui alla delibera n. 666/08/CONS;

Considerata comunque l'opportunità, in attesa della completa attuazione delle norme primarie sopra indicate, di adottare il nuovo sistema di gestione del ROC, al fine di agevolare il passaggio delle relative comunicazioni verso modalità telematiche, con indubbio beneficio per gli operatori;

Considerata l'opportunità di fornire adeguata pubblicità alle nuove modalità di comunicazione al registro, individuando, a tal fine, il 16 ottobre 2012 come data per l'esposizione al pubblico dei nuovi servizi telematici sul portale www.impresainungiorno.gov.it;

Considerata, pertanto, la necessità di modificare l'art. 13 («Modalità di trasmissione delle comunicazioni») dell'allegato *A* alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario prevedere un congruo termine per consentire un'adeguata pubblicità, presso gli operatori, delle nuove modalità di accesso ai servizi telematici del registro degli operatori di comunicazione per i connessi adempimenti;

Considerato opportuno, in tale sede, ai fini di un costante aggiornamento dei dati detenuti presso il registro, modificare, altresì, l'art. 12 («Cancellazione») dell'allegato *A* alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, introducendo, tra le cause di cancellazione d'ufficio, l'ipotesi di mancata trasmissione delle comunicazioni dovute al registro per un periodo superiore a tre anni consecutivi in linea con quanto già disposto per i soggetti iscritti al registro delle imprese dagli articoli 2490 (ultimo comma) e 2454-*septiesdecies* (comma 1) del codice civile nonché dagli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 23 luglio 2004, n. 247;

Udita la relazione del commissario Maurizio Decina, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche all'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni

1. L'art. 12 («Cancellazione») dell'allegato *A* alla delibera n. 666/08/CONS risulta così riformulato:

«Art. 12 *(Cancellazione)*. — 1. Nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti per l'iscrizione al registro, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento trasmettono, entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che fa venire meno tali requisiti, domanda di cancellazione redatta secondo il modello 16/ROC.

2. Qualora sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione al registro ovvero il soggetto iscritto non effettui comunicazioni al registro da oltre 3 anni conse-

cutivi, ne è data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato, il servizio effettua i relativi accertamenti, anche tramite il competente nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, per le conseguenti determinazioni. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il Direttore del servizio, ovvero il dirigente dell'Ufficio registro degli operatori di comunicazione all'uopo delegato, dispone la cancellazione d'ufficio dal registro.

3. Nelle ipotesi in cui, dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, risulti la cancellazione del soggetto dal registro nazionale delle imprese a seguito di procedure concorsuali o per cessazione dell'attività, il Direttore, ovvero il Dirigente all'uopo delegato, dispone la cancellazione d'ufficio dal registro.

4. La cancellazione, sia su istanza di parte che d'ufficio, si formalizza con l'adozione di apposito provvedimento da annotare nel sistema informativo automatizzato del registro nonché nell'elenco pubblico degli operatori iscritti al registro di cui all'art. 19 del presente regolamento.».

2. L'art. 13 dell'allegato *A* alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Modalità di trasmissione delle comunicazioni).* — 1. Le comunicazioni nei confronti del registro di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.roc.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

2. Gli adempimenti previsti all'allegato *C* alla presente delibera ("Sezione speciale del registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale") sono effettuati esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

3. I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui alla presente delibera possono delegare detti adempimenti ad una persona fisica indicata attraverso i servizi esposti sui predetti siti.

4. Le certificazioni di cui all'art. 14 continuano ad essere rilasciate su supporto cartaceo fino all'introduzione di servizi di pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.».

Art. 2.

Modifiche all'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni

1. Nel modello 2/ROC, di cui all'allegato *D* alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, la sezione «Attività» viene sostituita con quella di cui alla tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità www.agcom.it

2. Il testo coordinato della delibera n. 666/08/CONS, come da ultimo modificato, è reso disponibile sul sito web dell'Autorità.

3. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 16 ottobre 2012, data di esposizione al pubblico dei nuovi servizi telematici sul portale www.impresainungiorno.gov.it

4. Le nuove modalità di accesso agli adempimenti telematici nei confronti del registro sono illustrate in un'apposita circolare informativa consultabile sul sito web www.roc.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

5. Durante la fase di transizione tra i differenti sistemi informatici, i termini per gli adempimenti telematici potranno essere prorogati mediante apposite comunicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità.

Roma, 4 settembre 2012

Il presidente
CARDANI

Il commissario relatore
DÉCINA

ALLEGATO

Sezione Attività del modello 2/ROC di cui all'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i..

Attività di cui all'art. 2 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS:

Operatori di rete (art. 2, comma 1, lett. a.)	
☐ Operatori di rete (radiodiffusione televisiva in tecnica digitale)	☐ Operatori di rete (radiodiffusione sonora in tecnica digitale)
☐ Operatori di rete (altre tecnologie)	
Fornitori SMAV-R / Fornitore di contenuti (art. 2, comma 1, lett. b.)	
☐ Fornitori SMAV-R (servizi lineari - radiodiffusione televisiva in tecnica digitale)	☐ Fornitori SMAV-R su altri mezzi o fornitori SMAV non lineari
☐ Fornitori SMAV-R (servizi lineari - radiodiffusione televisiva a carattere comunitario in tecnica digitale)	
☐ Fornitore di contenuti (radiodiffusione televisiva in tecnica digitale)	☐ Fornitore di contenuti televisivi o radiofonici a carattere comunitario in tecnica digitale
☐ Fornitori di contenuti radiofonici locali	☐ Fornitori di contenuti radiofonici nazionali
☐ Fornitori SMAV-R a diffusione satellitare (autorizzazione ex delibera n. 127/00/CONS)	
Fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato (art. 2, comma 1, lett. c.)	
☐ Fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato	
Soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione (art. 2, comma 1, lett. d.)	
☐ Radiodiffusione televisiva in tecnica analogica	☐ Radiodiffusione televisiva e sonora a carattere comunitario
☐ Radiodiffusione sonora commerciale nazionale	☐ Radiodiffusione sonora commerciale locale
Imprese concessionarie di pubblicità (art. 2, comma 1, lett. e.)	
☐ Concessionarie di pubblicità	☐ Subconcessionarie di pubblicità
Imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi (art. 2, comma 1, lett. f.)	
☐ Produttori di programmi	☐ Distributori di programmi
Agenzie di stampa a carattere nazionale (art. 2, comma 1, lett. g.)	
☐ Agenzie di stampa a carattere nazionale	
Editori di giornali quotidiani, periodici o riviste (art. 2, comma 1, lett. h.)	
☐ Editoria (con almeno 5 giornalisti dipendenti da un anno)	☐ Editoria (meno di 5 giornalisti dipendenti da un anno)
Soggetti esercenti l'editoria elettronica (art. 2, comma 1, lett. i.)	
☐ Editoria elettronica (con almeno 5 giornalisti dipendenti da un anno)	☐ Editoria elettronica (meno di 5 giornalisti dipendenti da un anno)
Imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica (art. 2, comma 1, lett. j.)	
☐ Imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica	

12A09878

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isocef».

Estratto determinazione V&A.N n. 1199 del 30 agosto 2012

Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 20148 - MILANO, Via Civitali, 1, Codice Fiscale 00748210150

Medicinale: **ISOCEF**

Variazione AIC: B.I.b.1.b Tipo IA Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Rafforzamento dei limiti delle specifiche

B.I.b. z Tipo II Modifica della procedura di prova del principio attivo – Altre variazioni (Modifiche alla procedura di prova - HPLC metodo I – e revisione dei limiti delle impurezze del gruppo I)

B.I.b. z Tipo II Modifica della procedura di prova del principio attivo – Altre variazioni (Modifiche alla procedura di prova - HPLC metodo II – e revisione dei limiti delle impurezze del gruppo II e del gruppo X)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:
Sono autorizzate le seguenti modifiche:

Tipo IA - B.I.b.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo
b) Rafforzamento dei limiti delle specifiche - Impurezze del gruppo X

Da:	A:
1.1.2 Principi attivi non descritti in una farmacopea **CEFTIBUTEN** 1.2.6 Impurezze 1.2.6.1 Impurezze potenziali derivanti dalla sintesi o da degradazione c) Limite di accettabilità delle impurezze Impurezze del gruppo X: ≤ 3.0%	**CEFTIBUTEN DIHYDRATE** **3.2.S.4.1 SPECIFICATIONS** **Related substances II** Group X: Total not more than 2.0%

Tipo II: Modifiche alla procedura di prova (HPLC metodo I) e revisione dei limiti delle impurezze del gruppo I

Da:	A:
1.1.2 Principi attivi non descritti in una farmacopea **CEFTIBUTEN** 1.2.6 Impurezze 1.2.6.2 Procedure analitiche e limiti di sensibilità a) Metodo HPLC per la determinazione	**CEFTIBUTEN DIHYDRATE** **3.2.S.4.2.11 ANALYTICAL PROCEDURES** **ASSAY OF CEFTIBUTEN AND RELATED SUBSTANCES I** **(HPLC METHOD I)**

quantitativa delle impurezze I1, L2, L3, N1, T	
OPERATING CONDITIONS Column: Nucleosil 7 C18, 4 mm x 20 cm Flow rate: 1.0 ml/min Detection wavelength: 263 nm Sample solution injection volume: 5 µl Column temperature: ambient PREPARATION OF REAGENT SOLUTIONS 4. A 5 mM decyltrimethylammonium bromide solution is prepared by dissolving 1.40 g of decyltrimethylammonium bromide, 6.94 g of monobasic potassium phosphate, and 3.22 g of Dibasic sodium phosphate ($Na_2HPO_4 \bullet 12\ H_2O$) in sufficient distilled water to make 1000 ml. 5. A pH 8.0 buffer solution is prepared by dissolving 16.73 g of dibasic potassium phosphate and 0.52 g of monobasic potassium phosphate in sufficient distilled water to make 1000 ml. Phosphoric acid is used to adjust pH to 8.0. 6. The mobile phase is prepared by combining the 5 mM decyltrimethylammonium bromide solution prepared above and acetonitrile in the ratio of 4:1 (v/v). REFERENCE STANDARD SOLUTIONS 5. Accurately weigh about 25 mg (potency) of ceftibuten reference standard in a 20-ml volumetric flask. 6. Dilute to volume with phosphate buffer solution and mix well to dissolve. 7. Pipet 4 ml of this solution, dilute with phosphate buffer solution to make 20 ml and mix well. 8. Pipet 2.5 ml of the solution prepared in step 3 above, dilute with phosphate buffer solution to make 50 ml and mix well. SAMPLE SOLUTIONS 3. Accurately weigh about 25 mg (potency) of ceftibuten sample in a 20-ml volumetric flask.	**2. Liquid Chromatography System** 1.1 Column: **15 cm x 4.6 mm** (ID) stainless steel column packed with **AQ-302 S-5 120A ODS** 1.2 Column Temperature: Isothermal at 35°C 1.3 Detector: Variable wavelength at 263 nm 1.4 Flow Rate: **1.5 mL/minute** **1.5 Sensitivity: Select a sensitivity range and attenuation which will give peak response about 50% of full scale.** 1.6 Mobile Phase 1.6.1 Mix 0.04 M Tetrabutylammonium Hydroxide Solution and Acetonitrile in a ratio of 4:1. **Adjust the pH of the Solution to 7.0 with Phosphoric Acid.** **1.6.2 Filter the final Solution through a 0.45 µm filter using a Nitrogen pressure filtration unit. Collect the filtrate in a suitable flask.** **1.6.3 De-gas the filtrate by placing the flask in an ultrasonic-bath** **2. Reagents and Standard Solutions** 2.1 **Monobasic Potassium Phosphate, 0.2 M** Dissolve 27.2 g of Anhydrous Monobasic Potassium phosphate in Water to make a total volume of 1000 mL. Mix and label: Monobasic Potassium Phosphate, 0.2 M. 2.2 **Sodium Hydroxide, 0.2 M** Dissolve 8.0 g of Sodium Hydroxide in Water to make a total volume of 1000 mL and mix. Label: Sodium Hydroxide, 0.2 M. 2.3 **Phosphate Buffer Solution, pH 7.0** Add 0.2 M Sodium Hydroxide to 250 mL of 0.2 M Monobasic Potassium Phosphate to obtain a pH of 7.0. Add Water to make a total volume of 1000 mL. 2.4 **Tetrabutylammonium Hydroxide Solution, 0.04 M** Dilute 25.0 mL of Tetrabutylammonium Hydroxide (40% w/w in Water) to 1000 mL with Water; mix. **2.5 Ceftibuten Standard Solution** Weigh **24 mg** of Ceftibuten Hydrochloride Reference

4. Dilute to volume with phosphate buffer solution and mix well. Pipet 4 ml of this solution, dilute with phosphate buffer solution to make 20 ml and mix well.	Standard into a **100-mL** volumetric flask. Record the weight, Ws in mg. Dissolve in, and dilute to volume with, Phosphate buffer solution, pH 7.0 and mix. **2.6 Resolution Test Solution** **Transfer an aliquot of the Ceftibuten Standard Solution into a suitable glass vessel and heat.** **3. Procedure** 3.1 Weigh **55 mg** of Sample into a 50-mL volumetric flask. Record the weight of the Sample, Wu in mg. 3.2 Add 25 mL of Phosphate buffer solution and shake to dissolve the Sample. Dilute to volume with Phosphate buffer solution and mix. Label: Sample Solution. 3.3 Pipette10.0 mL of Sample Solution into a 50-mL volumetric flask. Dilute to volume with Phosphate buffer solution and mix. Label: Sample. 3.4 Using a sample loop injector, inject **15-µL** aliquots of the Sample and Standard Solutions into the liquid chromatograph.
1.2.6 Impurezze 1.2.6.1 da c) Impurezze potenziali derivanti dalla sintesi o degradazione Limite di accettabilità delle impurezze Altre impurezze - globalmente ≤ 3,0% - singolarmente ≤ 1,0% Totali ≤ 6,0%	**3.2.S.4.1 SPECIFICATIONS** **Related substances I (HPLC Method I):** **Total related compounds** — **Not more than 3.5%** **Total related substances I** — **Not more than 2.5%** **Any individual Peak (unless otherwise noted below** — **Not more than 0.5%** **Unknowns (RRT 0.12 to 0.50)** — **Total not more than 0.5%** **I1 (RRT 0.30 to 0.40)** — **Not more than 0.5%** **N1 (RRT 0.50 to 0.60)** — **Total not more than 0.5%** **N2, L2, L3 (RRT 0.60 to 0.74)** — **Total not more than 0.5%** **Trans (RRT 0.75 to0.85)** — **Not more than 1.0%** **Unknowns (RRT 0.86 to 1.5)** — **Total not more than 0.5%** **L5 (RRT 1.10 to 1.30)** — **Not more than 0.5%** **L4 (RRT 1.30 to 1.40)** — **Not more than 0.5%**

Tipo II Modifiche alla procedura di prova (HPLC metodo II) e revisione dei limiti delle impurezze del gruppo II e del gruppo X

<table>
<tr><th>Da:</th><th>A:</th></tr>
<tr><td>1.1.2 Principi attivi non descritti in una farmacopea
CEFTIBUTEN</td><td>CEFTIBUTEN DIHYDRATE
3.2.S.4.2.12 ANALYTICAL PROCEDURES ESTIMATION OF REL. SUBSTANCES II
(HPLC METHOD II-GRP. X COMPDS)</td></tr>
<tr><td>1.2.6 Impurezze
1.2.6.2 Procedure analitiche e limiti di sensibilità
b) Metodo HPLC per la determinazione quantitativa di tutte le impurezze

OPERATING CONDITIONS
Column: TSK gel G2000 SW, 7.5 x 60 mm
Flow rate: 0.9 ml/min
Detection wavelength: 263 nm
Sample solution injection volume: 10 μl
Column temperature: ambient

PREPARATION OF MOBILE PHASE (0.1% Phosphate Buffer Solution pH 6.9)
An 0.1% phosphate buffer solution (pH 6.9) is prepared by dissolving 1.05 g of dibasic sodium phosphate and 0.58 g of monobasic potassiumphosphate in in sufficient water to make 1000 ml.</td><td><u>1. Liquid Chromatography System</u>
1.1 Column: 60 cm x 7.5 mm (ID) stainless steel column packed with TSK gel G 2000 SW.
1.2 Column Temperature: Ambient
1.3 Flow Rate: 1.0 to 1.2 mL/minute
1.4 Detector: variable wavelength at 263 nm
1.5 Mobile Phase
1.5.1 Dissolve 420 mg of Anhydrous Dibasic Sodium Phosphate and 580 mg of Anhydrous Monobasic Potassium Phosphate in sufficient Water to make 1000 mL.
1.5.2 Filter the final solution through a 0.45 μm filter using a Nitrogen pressure filtration unit. Collect the filtrate in a suitable flask.
1.5.3 De-gas the filtrate by placing the flask in an ultrasonic-bath for 10 minutes
<u>2. Reagents and Standard Solutions</u>
2.1 Monobasic Potassium Phosphate, 0.2 M
Dissolve 27.2 g of Anhydrous Monobasic Potassium Phosphate in Water tomake a total volume of 1000 mL. Mix and label: Monobasic Potassium Phosphate, 0.2 M.
2.2 Sodium Hydroxide, 0.2 M
Dissolve 8.0 g of Sodium Hydroxide in Water to make a total volume of 1000 mL. Mix and label: Sodium Hydroxide, 0.2M.</td></tr>
<tr><td>SAMPLE SOLUTION
Dissolve about 5 mg of the sample in 20 ml of mobile phase.</td><td>2.3 Phosphate Buffer Solution, pH 7.0
Add 0.2 M Sodium Hydroxide to 250 mL of 0.2 M Monobasic Potassium Phosphate to obtain a pH of 7.0. Add sufficient Water to make 1000 mL
2.4 Resolution Test Solution
Weigh 12 mg of Ceftibuten Hydrochloride Reference Standard and transfer into a 50-mL volumetric flask. Dissolve and dilute to volume with Phosphate buffer solution; mix, heat then cool.</td></tr>
</table>

	3. Procedure 3.1 Weigh 55 mg of Sample into a 50-mL volumetric flask. Record the weightof the Sample, Wu in mg. 3.2 Dissolve in a dilute to volume with Phosphate buffer solution and mix.Label: Sample Solution. 3.3 Pipette 10.0 mL of Sample Solution into a 50-mL volumetric flask. Dilute to volume with Phosphate buffer solution and mix. Label: Sample. 3.4 Using a sample loop injector, inject 15-µL aliquots of the Sample and Standard Solutions into the liquid chromatograph.
1.2.6 Impurezze 1.2.6.1 da c) Impurezze potenziali derivanti dalla sintesi o degradazione Limite di accettabilità delle impurezze Impurezze del gruppo X: ≤ 3.0%	**3.2.S.4.1 SPECIFICATIONS** **Related substances II (HPLC Method II):** Group X Total not more than 2.0% **X1 Not more than 1.0%** **X2 Not more than 0.8%** **X3 Not more than 0.5%**

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 027850066 - "200 mg capsule rigide" 6 capsule
AIC N. 027850078 - "400 mg capsule rigide" 4 capsule
AIC N. 027850080 - "200 mg granulato per sospensione orale" 6 bustine
AIC N. 027850092 - "400 mg granulato per sospensione orale" 4 bustine
AIC N. 027850104 - "36 mg/ml granulato per sospensione orale" 1 flacone da 15 g
AIC N. 027850142 - "400 mg capsule rigide" 6 capsule
AIC N. 027850155 - "400 mg granulato per sospensione orale" 6 bustine
AIC N. 027850167 - "200 mg capsule rigide" 12 capsule
AIC N. 027850179 - "200 mg granulato per sospensione orale" 12 bustine

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A09836

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influpozzi Subunità»

Estratto determinazione V&A. n. 1198 del 30 agosto 2012

Titolare AIC: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 53100 - Siena, Via Fiorentina, 1, codice fiscale 01392770465.

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.e Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea euro.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

A conclusione della procedura europea IT/H/0102/001/II/074 in data 22 febbraio 2012, relativa al prodotto di riferimento AGRIPPAL S1, si esprime parere favorevole alla variazione relativa all'aggiunta del sito produttivo «Novartis Vaccines and Diagnostics Ltd. Gaskill Road Speke Liverpool L24 9GR UK» responsabile della produzione e controllo del Monovalent Pooled Harvest.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025984 257 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984 269 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 g 1;

A.I.C. n. 025984 271 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 g 1;

A.I.C. n. 025984 283 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 25 g 1;

A.I.C. n. 025984 295 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringa preriempita da 0,5 ml con ago 25 g 1;

A.I.C. n. 025984 321 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 25 g 5/8";

A.I.C. n. 025984 333 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringa preriempita da 0,5 ml con ago 25 g 5/8";

A.I.C. n. 025984 384 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,25 ml con ago da 25 g 5/8".

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Norcuron»

Estratto determinazione V&A. n. 1197 del 30 agosto 2012

Titolare A.I.C.: N.V. Organon con sede legale e domicilio in KloosterStraat, 6 - 5349 AB - OSS (Olanda).

Medicinale: Norcuron.

Variazione A.I.C.: B.II.b.4.d - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi - B.II.b.5.c Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le seguenti modifiche:

aumento del batch size con introduzione di tre dimensioni dei lotti di prodotto finito: da 72 L a 78 L, 176 L e 352 L;

eliminazione dell'IPC non significativo «temperatura del prodotto» relativo al controllo dei parametri per la fase di liofilizzazione del prodotto finito.

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026566048 - «10 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09838

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vit-Eparin»

Estratto determinazione V&A. n. 1196 del 30 agosto 2012

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 27010 - Valle Salimbene - Pavia, Via Fratelli Cervi, 8 - codice fiscale 01423300183.

Medicinale: VIT-EPARIN.

Variazione A.I.C.: B.III.2.b Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro. Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno stato membro.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'adeguamento delle specifiche del principio attivo Eparina Sodica alla pertinente monografia della Ph. Eur. edizione corrente, come da tabella allegata.

Da:	A:
EPARINA SODICA FARMACOPEA EUROPEA, 6° EDIZIONE	EPARINA SODICA FARMACOPEA EUROPEA, EDIZIONE CORRENTE

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 012363014 - flacone collirio 5 ml.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da: A.I.C. n. 012363014 - flacone collirio 5 ml;

A: A.I.C. n. 012363014 - «5.000 U.I./ml + 1 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09839

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dacriosol»

Estratto determinazione V&A. n. 1195 del 30 agosto 2012

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in 20143 - Milano, Viale Giulio Richard, 1/B - codice fiscale 07435060152.

Medicinale: DACRIOSOL.

Variazione A.I.C.: B.II.e.1.a.3 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica del materiale di composizione dei tappi del flacone, come da tabella allegata:

Da:	A:
INEOS 100-GB06 Polypropylene (PP)	INEOS Eltex Med 100-MG12 PP oppure Borealis Bormed HD800CF PP

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 032147011 - «0,1% + 0,3% collirio, soluzione» flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09840

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali al sig. Presidente della Repubblica.

Il 12 settembre 2012 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, S.E. Frank Mutubila, Ambasciatore della Repubblica dello Zambia, S.E. Hoang long Nguyen, Ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam, S.E. Nerkez Arifhodžić, Ambasciatore di Bosnia ed Erzegovina, S.E. Adrian Yelemessov, Ambasciatore della repubblica del Kazakhstan, S.E. Reinhard Schäfers, Ambasciatore della repubblica Federale di Germania, i quali gli anno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

12A09868

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del «Progetto per la realizzazione delle nuove unità SRU3, SWS3 e OGA2» presentato dalla società Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-21681 dell'11 settembre 2012

Si determina

1. l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del «Progetto per la realizzazione delle nuove unità SRU3, SWS3 e OGA2» presentato dalla società Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

12A09866

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2706
Yen	100,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,587
Corona danese	7,4521
Lira Sterlina	0,79670
Fiorino ungherese	287,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1224
Nuovo leu romeno	4,4805
Corona svedese	8,4865
Franco svizzero	1,2128
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3730
Kuna croata	7,4355
Rublo russo	40,3911
Lira turca	2,2918
Dollaro australiano	1,2279
Real brasiliano	2,5769
Dollaro canadese	1,2472
Yuan cinese	8,0604
Dollaro di Hong Kong	9,8546
Rupia indonesiana	12168,59
Shekel israeliano	5,0576
Rupia indiana	70,2450
Won sudcoreano	1435,34
Peso messicano	16,5019
Ringgit malese	3,9478
Dollaro neozelandese	1,5787
Peso filippino	52,870
Dollaro di Singapore	1,5739
Baht tailandese	39,643
Rand sudafricano	10,4434

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A09869

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2776
Yen	99,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,530
Corona danese	7,4521
Lira Sterlina	0,79970
Fiorino ungherese	285,41
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1129
Nuovo leu romeno	4,4768
Corona svedese	8,4935
Franco svizzero	1,2090
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3900
Kuna croata	7,4303
Rublo russo	40,5510
Lira turca	2,3025
Dollaro australiano	1,2349
Real brasiliano	2,5847
Dollaro canadese	1,2486
Yuan cinese	8,0970
Dollaro di Hong Kong	9,9091
Rupia indonesiana	12228,05
Shekel israeliano	5,0847
Rupia indiana	70,8370
Won sudcoreano	1442,33
Peso messicano	16,6018
Ringgit malese	3,9638
Dollaro neozelandese	1,5770
Peso filippino	53,072
Dollaro di Singapore	1,5794
Baht tailandese	39,721
Rand sudafricano	10,4652

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A09870

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2787
Yen	99,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,548
Corona danese	7,4522
Lira Sterlina	0,79780
Fiorino ungherese	284,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1082
Nuovo leu romeno	4,4848
Corona svedese	8,4773
Franco svizzero	1,2074
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3890
Kuna croata	7,4203
Rublo russo	40,5783
Lira turca	2,3065
Dollaro australiano	1,2301
Real brasiliano	2,5851
Dollaro canadese	1,2429
Yuan cinese	8,1016
Dollaro di Hong Kong	9,9161
Rupia indonesiana	12239,56
Shekel israeliano	5,0668
Rupia indiana	70,7440
Won sudcoreano	1441,82
Peso messicano	16,6711
Ringgit malese	3,9512
Dollaro neozelandese	1,5690
Peso filippino	53,125
Dollaro di Singapore	1,5745
Baht tailandese	39,742
Rand sudafricano	10,4847

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A09871

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2896
Yen	100,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,440
Corona danese	7,4541
Lira Sterlina	0,80170
Fiorino ungherese	283,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,0927
Nuovo leu romeno	4,5010
Corona svedese	8,4735
Franco svizzero	1,2083
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4070
Kuna croata	7,4070
Rublo russo	40,4920
Lira turca	2,3284
Dollaro australiano	1,2322
Real brasiliano	2,6036
Dollaro canadese	1,2566
Yuan cinese	8,1592
Dollaro di Hong Kong	10,0006
Rupia indonesiana	12343,39
Shekel israeliano	5,0955
Rupia indiana	71,2230
Won sudcoreano	1453,36
Peso messicano	16,7652
Ringgit malese	3,9640
Dollaro neozelandese	1,5739
Peso filippino	53,583
Dollaro di Singapore	1,5844
Baht tailandese	39,926
Rand sudafricano	10,7313

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A09872

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2910
Yen	100,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,482
Corona danese	7,4536
Lira Sterlina	0,80145
Fiorino ungherese	283,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1059
Nuovo leu romeno	4,5093
Corona svedese	8,5088
Franco svizzero	1,2130
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4190
Kuna croata	7,4080
Rublo russo	40,5506
Lira turca	2,3386
Dollaro australiano	1,2357
Real brasiliano	2,6190
Dollaro canadese	1,2599
Yuan cinese	8,1733
Dollaro di Hong Kong	10,0121
Rupia indonesiana	12375,34
Shekel israeliano	5,1137
Rupia indiana	71,5570
Won sudcoreano	1457,37
Peso messicano	16,8038
Ringgit malese	3,9780
Dollaro neozelandese	1,5675
Peso filippino	53,834
Dollaro di Singapore	1,5873
Baht tailandese	40,047
Rand sudafricano	10,8431

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A09873

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Schwarzwälder Schinken»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 274 dell'11 settembre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti a base di carne - «Schwarzwälder Schinken».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A09928

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 113 del 31 luglio 2012 del Ministero della salute, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Eqvalan"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 202 del 30 agosto 2012).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 15, prima colonna, al secondo rigo, dove è scritto: «"EQVALAN" A.I.C. n. *101296*,...», leggasi: «"EQVALAN" A.I.C. n. *100196*,...».

12A09958

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-220) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00